

**N. 00292/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00858/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2015, proposto da:

Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Wwf Italia Onlus, Gruppo D'Intervento Giuridico Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso Carlo Augusto Melis Costa in Cagliari, piazza Giovanni 23° N.35;

contro

Regione Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Sau Sonia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, N. 69;

nei confronti di

Federazione Italiana della Caccia (Fidc), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Alberto Onorato in Cagliari, piazza Repubblica N. 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 17343/29 del 5.8.2015 avente ad oggetto il calendario venario 2015/2016 , in B.U.R.A.S. digitale n. 37 del 13 agosto 2015 ;- di ogni altro atto precedente, presupposto e comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Federazione Italiana della Caccia (Fidc);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente, non potendosi ritenere, ad un primo esame, la necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale per le zone in questione ai fini dell'adozione del calendario venatorio;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)